



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 5 del 23.01.2013

Oggetto: Regolamentazione dello sci, in pista e fuori pista, sulle aree sciabili e della frequentazione in montagna in ambiente innevato con pericolo valanghe del Comune di Frontone

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle precipitazioni nevose che hanno interessato l'inizio del mese di gennaio 2013 ed i repentini sbalzi di temperatura, con conseguente pericolo di distacco spontaneo, ma, anche e soprattutto, di quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti, di slavine e/o valanghe nei pressi e sopra le piste da sci;

Vista la grande affluenza sulle piste di sci nel comprensorio del Monte Catria, di turisti e non, ed in particolare di bambini, snowboardisti, telemarkisti e sciatori in genere, di ogni livello e capacità;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina sulla circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", legge quadro in materia che riprende ed attualizza la regolamentazione internazionale unificata.....";

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005, "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate – Decalogo dello sciatore “;

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Dalla data odierna, fino a revoca della presente, su tutte le aree sciabili servite da impianti di risalita del territorio del Comune di Frontone che:

1. Tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc...), devono attenersi al “Decalogo comportamentale dello sciatore” allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Salvo autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, é vietato sciare o percorrere le piste, in orarie di chiusura degli impianti, per la concomitante presenza di gatti ed altri mezzi battipista operanti;
3. Tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonché di cartelli di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana, che riportino il decalogo sopra citato, il divieto di che trattasi, nonché le sanzioni che verranno

applicate. Tali cartelli devono essere posizionati, a cura del gestore, sia alla partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d'arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti.

4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

A V V E R T E

Quando il pericolo valanghe è marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5), fatti salvi provvedimenti più restrittivi:

A) Su tutte le aree innevate del territorio del Comune di Frontone, poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, da parte di chi effettua a qualunque titolo attività scialpinistica, alpinistica, escursionistica fuori pista vanno osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori), al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di grande capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;
2. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista **deve essere dotato di ARTVA** (sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso), **di pala e di sonda**;
3. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista deve essere sufficientemente formato in tema di procedure di ricerca dei travolti da valanga mediante ARTVA ovvero mediante sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso;
4. nel percorrere le aree di crinale, si prescrive di evitare di caricare le eventuali cornici di neve, che dovranno essere accuratamente individuate a cura dell'accompagnatore o guida;
5. si prescrive di evitare i percorsi che attraversino i versanti a rischio e/o le zone di accumulo da vento, individuabili dall'osservazione locale delle forme della neve e del manto nevoso e dal bollettino valanghe;

B) All'interno delle aree boscate, da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica fuori pista dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di buone capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;
2. nell'attraversamento dei canali posti all'interno delle aree boscate ma che si originano nelle aree di montagna e che quindi possono in alcune occasioni essere attraversati da flussi valanghivi, va osservata la prescrizione di prestare particolare cautela, di osservare ed ascoltare prima dell'attraversamento se vi siano segnali di valanghe in corso, di non permanere a lungo nei luoghi di canale, di premunirsi per un veloce attraversamento delle aree di canale mediante previa adozione di equipaggiamento idoneo alla progressione anche quando queste zone siano, rispetto alle aree circostanti, caratterizzate da ghiaccio (ramponi, rampant, etc.);`

C) A tutti coloro che intendono effettuare percorsi fuori pista, al fine di conoscere il grado di pericolo di valanghe riconosciuto dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, dalla Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Centro Funzionale Regionale la possibilità di consultare preventivamente l'Allerta di protezione civile sul sito internet

<http://protezionecivile.regione.marche.it> - tel. 071 8067763 - fax 071 8067709 E – mail centrofunzionale@regione.marche.it, di consultare altresì il Bollettino nazionale del Corpo Forestale dello Stato - Servizio Meteomont di previsione neve e valanghe, disponibile sul sito internet www.meteomont.org o inviando un semplice SMS al numero 4864863 per conoscere in tempo reale le condizioni meteorologiche, nivologiche e le previsioni sul pericolo valanghe.

Ulteriori informazioni indicanti il livello di pericolo "in zona" possono essere ottenute rivolgendosi presso:

- le stazioni locali del Corpo Forestale dello Stato di Serra S. Abbondio o Cagli;
- i Gestori degli impianti presso la biglietteria al numero 0721.786188 o del rifugio;
- la locale stazione F.I.S.P.S. Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci contattabile al numero per emergenze 328.9569818

Per una più corretta interpretazione della presente ordinanza si precisa inoltre quanto segue:

- Per percorsi "fuori pista" si intendono sia i percorsi al di fuori delle piste battute e serviti dagli impianti dell'area sciabile attrezzata che i percorsi alpinistici, scialpinistici ed escursionistici non serviti dagli impianti delle aree sciabili attrezzate.
- Le "viabilità di servizio accedenti ai rifugi" che siano percorribili con automezzi e che quindi non siano qualificabili come sentieri o mulattiere, anche quando insistano in aree poste al di sopra del limite superiore del bosco, restano percorribili a piedi da alpinisti, scialpinistici ed escursionisti senza necessità di applicare le prescrizioni della presente ordinanza.
- Ciò a meno che lungo tali viabilità vengano apposti segnali di divieto di transito di cui al C.d.S. in relazione alle condizioni locali di pericolo ravvisate e segnalate a cura della Polizia Municipale, del Gestore degli impianti e dal Corpo Forestale dello Stato a questo Comune.
- Ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.363/2003, le viabilità che svolgono anche funzione di pista da sci, in forza di previ accordi formalizzati tra questo Comune ed il gestore dell'area sciistica attrezzata, sono percorribili anche in risalita con gli sci ai piedi, o a piedi, o con ciaspole, da parte di chi effettua a qualunque titolo, attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica. Coloro che effettuano la risalita debbono comunque mantenersi ai bordi della pista, avere cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettare le prescrizioni di cui alla legge sullo sci.

Sono esclusi dall'applicazione delle prescrizioni della presente ordinanza :

- i mezzi ed il personale di servizio e/o soccorso, in quanto tenuti ad applicare le procedure ed i regolamenti di sicurezza interni ai rispettivi Corpi o Organizzazioni, di cui al D.Lgs. 81/2008;
- le aree sciabili attrezzate, in quanto messe in sicurezza dal gestore, a norma della Legge 363/2003, con esclusione dei percorsi fuori pista serviti dagli impianti, i quali invece sono regolamentati come sopra prescritto.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Albo Pretorio on line;
- notificata ai gestori degli impianti di risalita;
- notificata ai gestori dei rifugi;
- all'Ufficio Polizia Municipale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato (presenti sul territorio per assicurare il soccorso sulle piste), alla F.I.S.P.S. Sezione Regionale Marche per vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Dalla Residenza Municipale Lì 23 gennaio '13

Il Sindaco
(Dott. Francesco Passetti)





COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 5 del 23.01.2013

ALLEGATO A

Legge 24 dicembre 2003, n. 363

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

Art. 6.

(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo III

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma

3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16.

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del

servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 5 del 23.01.2013

ALLEGATO B

Decreto 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate”
(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;

Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;

Sentita altresì la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);

Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali»;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

DECRETA

Art. 1.

1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumità degli utenti.

2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Art. 2.

Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci é stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni. Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: Lunardi



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 5 del 23.01.2013

ALLEGATO 1

Norme tecniche uni sulla segnaletica predisposta nelle aree sciabili attrezzate

- UNI 8132 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Caratteristiche».
- UNI 8133 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di pronto soccorso».
- UNI 8133 - 7 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di chiamata per soccorso».
- UNI 8133 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica classica».
- UNI 8133 - 17 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da snowboard».
- UNI 8133 - 18 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica libera».
- UNI 8133 - 19 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione Centro sciistico».
- UNI 8133 - 20 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione Sentiero invernale».
- UNI 8134 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Seguire una determinata direzione».
- UNI 8134 - 22 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare lo snowboard».
- UNI 8134 - 23 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare il casco protettivo per minori di 14 anni».
- UNI 8135 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato camminare sulla pista da sci».
- UNI 8135 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare la slitta».
- UNI 8135 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare lo skibob».
- UNI 8135 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'accesso».
- UNI 8135 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare nel bosco».
- UNI 8135 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'uso dello snowboard».
- UNI 8135 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare».
- UNI 8136 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Strettoia».
- UNI 8136 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Incrocio».
- UNI 8136 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo generico».
- UNI 8136 - 4 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione al mezzo battipista».
- UNI 8136 - 5 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo di caduta».
- UNI 8136 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Crepaccio».
- UNI 8136 - 8 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Cannone per innevamento artificiale».
- UNI 8136 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Dosso».
- UNI 8136 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per

segnali di pericolo - Cunetta».

UNI 8136 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Brusca svolta a sinistra».

UNI 8136 - 12 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per 11 segnali di pericolo - Brusca svolta a destra».

UNI 8136 - 13 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Tratto con forte pendenza».

UNI 8136 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione mezzo battipista con verricello».

UNI 8136 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione motoslitta».

UNI 8137 «Segnaletica specifica per piste da sci - Caratteristiche».

UNI 10869 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Sistemi di guida visuali destinati all'informazione del pubblico - Orientamento con l'aiuto di frecce di direzione, segnali, testi, luce e colori».

UNI 8867 «Segnaletica specifica per piste da fondo - Caratteristiche».



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 5 del 23.01.2013

ALLEGATO 2

Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso.

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta.

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita.

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica.

Tutti gli sciatori devono rispettare le norme di cui alla legge 363/2003 e la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.